

DIRETTIVE

DIRETTIVA 97/71/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10;

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE, in particolare l'articolo 10;

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale⁽⁴⁾, compresi gli ortofrutticoli, modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE, in particolare l'articolo 10,

considerando che le direttive del Consiglio 93/57/CEE⁽⁵⁾, 94/29/CE⁽⁶⁾, 95/39/CE⁽⁷⁾ e 96/33/CE⁽⁸⁾ hanno modificato l'allegato II delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE fissando quantità massime di residui per elenchi di antiparassitari; che tuttavia per alcune voci non si è proceduto alla fissazione di valori poiché i dati disponibili non erano sufficienti per stabilire quantità massime ed è stata offerta alle parti interessate l'opportunità di fornire i dati mancanti entro determinate scadenze; che, se le quantità massime in questione non saranno adottate entro le date specificate nelle note a piè di pagina degli elenchi aggiunti all'allegato II delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE mediante le direttive 93/57/CEE, 94/29/CE, 95/39/CE e 96/33/CE, sarà applicato l'adeguato limite inferiore di determinazione analitica;

considerando che le direttive del Consiglio 93/58/CEE⁽⁹⁾, 94/30/CE⁽¹⁰⁾, 95/38/CE⁽¹¹⁾ e 96/32/CE⁽¹²⁾ hanno modificato l'allegato II della direttiva 90/642/CEE fissando le quantità massime per elenchi di antiparassitari; che tuttavia per alcune voci non si è proceduto alla fissazione di valori poiché i dati disponibili non erano sufficienti per stabilire quantità massime ed è stata offerta alle parti interessate l'opportunità di fornire i dati mancanti entro determinate scadenze; che, se le quantità massime in questione non saranno adottate entro le date specificate alle note a piè di pagina degli elenchi aggiunti all'allegato II della direttiva 90/642/CEE mediante le direttive 93/58/CEE, 94/30/CE, 95/38/CE e 96/32/CE, sarà applicato l'adeguato limite inferiore di determinazione analitica;

considerando che gli Stati membri possono fissare quantità massime nazionali di antiparassitari, qualora esse non siano stabilite dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE; che gli Stati membri dovrebbero fissare tali quantità nazionali tenendo conto delle loro autorizzazioni nazionali relative a prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione nonché sulla base di dati sufficienti a garantire che i consumatori non siano esposti a livelli inammissibili di residui di antiparassitari;

considerando che le quantità massime nazionali di residui fissate dagli Stati membri per effetto delle quali viene vietata o limitata l'immissione in circolazione di prodotti originari di altri Stati membri, sono soggette alla procedura di conciliazione prevista dall'articolo 5 bis delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE e dall'articolo 5 b della direttiva 90/642/CEE, in base alla quale si applicano disposizioni eccezionali, tra cui, ove possibile, la fissazione di una quantità massima temporanea di residui;

considerando che, per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, le quantità massime di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari sufficienti per ottenere un'adeguata protezione delle piante, applicate in modo tale che al contempo la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di

(1) GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37.

(2) GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 33.

(3) GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43.

(4) GU L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71.

(5) GU L 211 del 23. 8. 1993, pag. 1.

(6) GU L 189 del 23. 7. 1994, pag. 67.

(7) GU L 197 del 22. 8. 1995, pag. 29.

(8) GU L 144 del 18. 6. 1996, pag. 35.

(9) GU L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6.

(10) GU L 189 del 23. 7. 1994, pag. 70.

(11) GU L 197 del 22. 8. 1995, pag. 14.

(12) GU L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12.